

Publicato il 09/05/2024

N. 04157/2024REG.PROV.COLL.
N. 06252/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6252 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, in proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Fiorillo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- la ASL Salerno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli e Gianluca Maria Esposito con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- il Comune di Eboli, in persona del Sindaco *pro tempore*, la Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, il Commissario *ad acta*, dottor Vincenzo De Luca, il delegato del Commissario *ad acta*, dottor Antonio Postiglione, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, 6 luglio 2020, n. -OMISSIS-, non

notificata.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ASL di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il reclamo depositato dagli appellanti in data 8 gennaio 2024;

Vista la sentenza della Sezione 20 febbraio 2024, n.-OMISSIS-;

Vista l'istanza di chiarimenti *ex* articoli 114, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a. presentata dal Commissario *ad acta*;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024, il consigliere Luca Di Raimondo, viste le conclusioni delle parti come da verbale e udito il Commissario *ad acta*;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'istanza di chiarimenti *ex* articoli 114, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a. presentata dalla dottoressa -OMISSIS-, in qualità di Commissario *ad acta*, la Sezione è nuovamente investita della richiesta di ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, 6 luglio 2020, n. -OMISSIS-.

Con sentenza 20 febbraio 2024, n.-OMISSIS-, la Sezione ha così stabilito:

“definitivamente pronunciando sul reclamo (ricorso n.r.g. 6252/2020), lo accoglie e, per l'effetto:

a) riforma, nei sensi di cui in motivazione, il provvedimento del delegato Commissario ad acta del 14 novembre 2023;

b) conferma gli incumbenti disposti con la sentenza 20 aprile 2021, n. -OMISSIS-, da intendersi qui richiamata e integrata”.

Con l'istanza in esame, il Commissario *ad acta* sostiene che non sia chiara, chiedendo pertanto indicazioni al riguardo, *“la richiesta di riformulazione in quanto nel PTRI sono stati già previsti interventi esclusivamente di carattere sociosanitario finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle competenze socio-comunicative del*

minore per la sua inclusione nella comunità”, segnalando, al contempo, che nel PTRI con BdS predisposto non sarebbe in alcun modo previsto il decadimento del progetto sanitario avviato dalla ASL e che in esso figura di un compagno adulto, che accompagni il minore alle attività di socializzazione/sportive, ponendo particolare attenzione al potenziamento delle autonomie e della abilità sociorelazionali e della comunicazione interpersonale e l’applicazione di strategie basate sul comportamento (**ABA** focalizzato) e la comunicazione alternativa e aumentativa al fine di acquisire e potenziare le competenze verbali e non verbali nel contesto quotidiano e di comunità.

2. Gli appellanti hanno depositato memoria il 5 aprile 2024, con la quale insistono per la corretta esecuzione della sentenza da ottemperare.

3. Come già rilevato dalla Sezione con la decisione n. -OMISSIS-/2024 e come ribadito dal Collegio nell’udienza camerale al Commissario *ad acta*, il PTRI, che concerne l’assistenza sociosanitaria, deve affiancarsi al trattamento prettamente sanitario, ma non può e non deve sostituirlo, rispondendo le due misure, che, a regime, devono integrarsi l’un l’altra, ad esigenze diverse e complementari, con la conseguenza che il provvedimento commissariale è stato riformato anche perché ha omesso erroneamente di considerare che le prestazioni sociosanitarie previste dal PTRI-BdS devono essere integralmente a carico del servizio sanitario regionale e non anche a carico del Comune.

Orbene, alla luce del *dictum* della Sezione, non residua alcun dubbio che non possa essere considerato nel PTRI, e conseguentemente nell’ambito del suo tetto di spesa, riducendola, anche la prestazione sanitaria erogata dall’ASL dall’agosto del 2023.

Quanto alla liquidazione delle somme dovute dall’Amministrazione (€ 100 per ogni giorno di ritardo per l’esecuzione della sentenza), il Commissario *ad acta*, che ha disposto il pagamento dell’importo di € 44.900,00 con determina n. -OMISSIS-del 27 febbraio 2024, dovrà provvedere ad integrare tale somma con quanto ancora dovuto dalla dal Comune di -OMISSIS-e dalla ASL Salerno, considerando che la sentenza della Sezione 20 aprile 2021, n. -

OMISSIS-, risulta comunicata dalla segretaria il 20 aprile 2021, con la conseguenza che le Amministrazioni devono ancora versare € 5.500 relativi agli ulteriori cinquantacinque giorni di ritardo.

Le spese di fase possono essere compensate, tenuto conto della natura marginale delle questioni evocate e del quasi integrale superamento delle stesse all'esito dell'audizione del Commissario *ad acta* in camera di consiglio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 6252/2020), come in epigrafe proposto, rende i chiarimenti al Commissario *ad acta* nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti e le persone fisiche e giuridiche citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Di Raimondo

IL PRESIDENTE
Raffaele Greco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.